

Allegato "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"C.i.a.o. Ci sentiamo - Ente del Terzo Settore"

Denominazione - Sede - Scopo - Durata

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1. È costituita l'Associazione denominata:

"C.i.a.o. Ci sentiamo"

siglabile, ove consentito, "C.i.a.o Ci sentiamo ETS" (di seguito "Associazione").

1.2. L'associazione "C.i.a.o. Ci sentiamo" siglabile "C.i.a.o. Ci sentiamo ETS" fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore potrà continuare a qualificarsi come ONLUS, mantenendo la denominazione "C.i.a.o. Ci sentiamo ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" siglabile "C.i.a.o. Ci sentiamo ONLUS" ai fini dei benefici di legge.

ART. 2. - SEDE

2.1. L'Associazione "C.i.a.o. Ci sentiamo - Ente del Terzo Settore" ha sede nel Comune di Torino.

2.2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 3. - SCOPO - FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

L'Associazione ha lo scopo di sostenere bambini e adulti affetti da ipoacusia, delle loro famiglie presenti sul territorio italiano, e in origine sul territorio piemontese.

3.2. L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusivo o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

-interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5 lettera a) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;

- interventi e prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 5 lettera b) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;

-prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui all'articolo 5 lettera c) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;



- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'articolo 5 lettera d) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 lettera i) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 lettera u) del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche;

3.3. In particolare, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti specifiche attività:

- interventi di solidarietà rivolti al sostegno, all'assistenza sanitaria, e socio-sanitaria, anche mediante l'utilizzo di strutture presenti sul territorio;
- il coinvolgimento di persone, organismi ed istituzioni in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle persone affette da ipoacusia, delle loro famiglie, anche con attività di volontariato e di presenza all'interno di strutture ospedaliere;
- attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni, convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero rivolti anche ad operatori del settore, ai pediatri;
- mostre, esposizioni, manifestazioni ludiche, culturali e musicali;
- ricerche ed attività di studio, anche in collaborazione con Enti pubblici ed Università;
- attività di raccolta fondi;
- raccolta contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici, privati, territoriali e non;
- stipula di convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi;
- formazione e sostegno di bambini e adulti durante l'iter scolastico e universitario;
- consulenza legale relativa alla difesa dei diritti delle persone ipoacusiche e delle loro famiglie;

È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

3.4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei



principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 7 del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

3.5. L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione di queste finalità, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie alle finalità ed all'attività dell'Associazione.

3.6. L'Associazione può aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento delle proprie finalità.

ART. 4. - DURATA

4.1. L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

ART. 5. - ASSOCIATI

5.1. Il numero degli associati è illimitato.

5.2. Sono ammesse a far parte dell'associazione persone fisiche o giuridiche che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento delle finalità dell'associazione.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo o ad uno dei suoi membri. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.
In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.
- dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- versare la quota di adesione che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

5.3. Dell'elenco di tutti gli associati è tenuto apposito libro dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli associati.

5.4. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

5.5. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede



dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

5.6. I soci sono tenuti ai seguenti doveri:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

ART. 6. - ADESIONE DELL'ASSOCIATO

6.1. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.

6.2. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei rendiconti, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti.

6.3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È, perciò, espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti gli associati godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

ART. 7. CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

7.1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso, per esclusione secondo le norme del presente Statuto e per il mancato versamento della quota associativa e/o della quota annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

7.2. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere.

7.3. Il recesso non comporta alcun onere per il socio.

7.4. Qualora l'associato violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, da eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi che siano contrari ai principi dell'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

7.5. L'esclusione ha effetto dalla data di invio della comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato.

7.6. L'associato receduto, escluso e gli eredi dell'associato deceduto, non hanno diritto ad alcun rimborso pro-quota della quota di iscrizione e/o della quota annuale.

7.7. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

ART. 8. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1. Sono organi dell'Associazione:



- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere, se nominato
- l'Organo di controllo, se nominato.

ART. 9. COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

9.1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

9.2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 10. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

10.1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del rendiconto consuntivo, e per la contestuale l'approvazione del rendiconto preventivo dell'anno in corso.

10.2. La convocazione dell'assemblea ordinaria o straordinaria, fatta anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, avverrà mediante lettera raccomandata, fax o e-mail da spedirsi, o consegnarsi a mano, ai soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'assemblea e l'elenco degli argomenti dell'ordine del giorno.

10.3. L'Assemblea può essere anche convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quinto dei soci.

ART. 11. - DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

11.1. L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, il Presidente, il vice Presidente e il Segretario.
- nomina e revoca, quando previsto, il Tesoriere e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera sui Regolamenti associativi proposti dal Consiglio direttivo.
- delibera sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto.

11.2 L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- modifiche al presente statuto;

Agenzie della Entrate

[Handwritten signature]

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 12. - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

12.1. L'Assemblea in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

12.2. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

12.3. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

ART. 13. - DELIBERE ASSEMBLEARI

13.1. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa.

13.2. Ogni associato ha diritto ad un voto.

13.3. .

13.4. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

13.5. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 14. - CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni tre.

14.2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

14.3. L'assunzione della carica è subordinata alla sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

14.4. La nomina degli amministratori è riservata all'Assemblea. I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.



14.5 In caso di morte, dimissioni o esclusione di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà a convocare l'Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo consigliere.

ART. 15. - ORGANI DEL CONSIGLIO

15.1. Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e qualora lo ritenga necessario un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

15.2. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

15.3. Il Presidente del Consiglio direttivo è Presidente dell'Associazione.

ART. 16. - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

16.1. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale e preventivo e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre membri.

16.2 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

16.3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

16.4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 17. - POTERI DEL CONSIGLIO

17.1. Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea eventuali Regolamenti;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- eleggere il segretario
- nominare il tesoriere, qualora lo ritenga necessario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

- compilare eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

17.2. Il Consiglio Direttivo può istituire con propria delibera altri Comitati per l'approfondimento di determinate tematiche o a scopo consultivo, il cui funzionamento ed organizzazione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio



24.2. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

24.3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

ART. 25. - RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

25.1. Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 26. - DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO

26.1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

26.2. Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

ART. 27. - VOLONTARI

27.1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

27.2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

27.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

27.4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

27.5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

27.6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

27.7. L'associazione, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

27.8. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 28. - LAVORATORI

28.1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.



ART. 29. - PATRIMONIO

29.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;
- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- dai contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

29.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;



- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

29.3. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

29.4. Tutti i beni di proprietà dell'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli associati.

ART. 30. - QUOTA ASSOCIATIVA

30.1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

30.2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 31. - ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO

31.1. Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Entro centoventi giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario e sarà predisposto il rendiconto preventivo del successivo esercizio.

31.2. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) annui, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

31.3. Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.

31.4. Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

31.5. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle



attività svolte.

31.6. Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 d.lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

31.7. Se il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno, entro i primi tre mesi di ciascun anno è convocato per la predisposizione del rendiconto preventivo dell'esercizio in corso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

31.8. I rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 32 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

32.1. L'Associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

32.2. I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

32.3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 33. - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

33.1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

33.2. Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 34. - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

34.1. Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea.

34.2. In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo



comma, d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 35. - RINVIO A NORME DI LEGGE

36.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applica quanto stabilito dal D.lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 36. - NORMA TRANSITORIA

37.1. Il riferimento, nel presente statuto, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si intenderà efficace a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel medesimo.





DIREZIONE PROVINCIALE DI: I DI TORINO

UFFICIO TERRITORIALE DI: TORINO 1

Registrazione di Atto Privato

Il 27/07/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TTK, serie 3, numero 1256

data di stipula: 27/06/2026

ident.vo telematico: TTK26L001256000JJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 97764810012

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozio	
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

97764810012				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 200,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24